

# Accordo Interconfederale Regionale

CNA, Confartigianato, Casartigiani CLAAI

e

CGIL, CISL, UIL

dell'Emilia Romagna

Visto

- l'atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto dalla Parti Sociali nazionali il 30 giugno 2010
- l'accordo sulla bilateralità artigiana del 23 dicembre 2010
- l'accordo interconfederale regionale del 13 gennaio 2011 e il relativo allegato,




**convengono**

- che l'appartenenza al sistema bilaterale promosso da EBER nei più vasti ambiti di EBNA sia per via contrattuale così come è avvenuto per tutti i contratti artigiani.
- che la disponibilità del sistema, prevista dagli accordi, anche per imprese appartenenti alla sfera contrattuale artigiana ma applicanti diversi CCNL o per imprese semplicemente aderenti alle OO.AA. sottoscriventi i sopracitati accordi debba avvenire per modalità contrattuale;


**definiscono**



che le imprese, aderenti alle OO.AA. CNA, Confartigianato, Casa e CLAAI, appartenenti o meno alla sfera contrattuale artigiana, che applicano un CCNL non artigiano possano avvalersi a pieno titolo del sistema bilaterale artigiano attraverso un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sottoscriventi la presente intesa, ottemperando i versamenti mensili per dipendente, previsti dagli accordi sopra citati attraverso il modello F24.

Bologna 6 luglio 2012

CNA   
CONFARTIGIANATO   
CASARTIGIANI 

CLAAI



CGIL   
CISL   
UIL 